

ACCORDO SINDACALE

Il giorno 24 maggio 2022

Tra

Acea Ambiente S.r.l. rappresentata da: Scappaticci, Palermo, De Angelis

assistita da Acea S.p.A. rappresentata da: Concezzi, Costa

e

Le Segreterie Regionali/Territoriali Lazio – Toscana – Umbria delle Organizzazioni Sindacali:

FILCTEM CGIL rappresentata da: Di Cesare, Compagnoni, Carpi, Riccardi, Brivio, Scartoni, Formica

FLAEI CISL rappresentata da: Biasini, Sirni, Raguso, Musichini, Mauti, Lucietto, Ceragioli, Ciacci, Del Sorbo

UILTEC UIL rappresentata da: Marcelli, Lupi, Lucidi, Di Zazzo, Di Caro, Giovannetti, Gramaccioni, Rinalducci

Premesso che

- in data 19 aprile 2021 è stato sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali il Verbale di chiusura dell'esame congiunto relativo al trasferimento di azienda nella forma di una fusione per incorporazione della Società Bio-Ecologia S.r.l. (Società incorporanda), nella Società Acea Ambiente S.r.l. (Società incorporante) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 legge n. 428/1990;
- con efficacia dal 1° maggio 2021 il personale interessato all'operazione, all'epoca alle dipendenze di Bio Ecologia Srl, ha proseguito il rapporto di lavoro direttamente e senza soluzione di continuità con Acea Ambiente Srl, alle medesime condizioni contrattuali con salvaguardia dei diritti acquisiti e con applicazione del CCNL Igiene Ambientale - FISE Assoambiente, applicato nella Società incorporanda;
- le Parti, nel predetto Verbale, hanno, altresì, convenuto che entro 12 mesi dal perfezionamento della fusione si sarebbero incontrate per disciplinare, con effetto sostitutivo, l'applicazione del CCNL Elettrico vigente in Acea Ambiente, avendo riguardo alle esigenze di business connesse all'andamento degli investimenti e ai requisiti contrattuali che abilitano la partecipazione a procedure di gara pubblica per determinati servizi gestiti dalla Società;
- Per quanto riguarda i trattamenti di secondo livello, le Parti hanno convenuto che avrebbero trovato applicazione, nei confronti dei lavoratori trasmigrati, i trattamenti collettivi vigenti presso l'Incorporante attraverso una progressiva armonizzazione degli istituti di secondo livello, a seguito di apposito confronto sindacale da avviare successivamente al perfezionamento dell'operazione societaria;
- le Parti, in coerenza con quanto sopra hanno compiutamente sviluppato il confronto finalizzato all'armonizzazione dei trattamenti economico-normativi complessivamente applicati rispetto a quelli previsti dal Contratto Unico di Settore Elettrico del 9 ottobre 2019 secondo i seguenti principi:
 - inscindibilità, non cumulabilità e non duplicazione dei trattamenti collettivi e degli istituti disciplinati;

- non sovrapposizione dei livelli negoziali;
- invarianza dei costi per le aziende;
- salvaguardia per i lavoratori delle condizioni economico/normative complessivamente equivalenti a quelle previgenti.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti, convenendo di realizzare la suddetta variazione contrattuale, previa valutazione congiunta delle normative previste dai CCNL FISE – Igiene Ambientale e Contratto Unico di Settore Elettrico, afferenti complessivamente a:

- retribuzione fissa e continuativa;
- retribuzione variabile connessa a specifiche mansioni e/o prestazioni;
- inquadramento del personale;
- altri istituti contrattuali;

hanno concordato quanto segue.

I. Principi generali

1.1. A tutto il personale attualmente in forza nell'impianto UL8 di Acea Ambiente, trasmigrato dalla società Bio Ecologia Srl, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione richiamata in premessa, ed il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL Igiene Ambientale - FISE Assoambiente, si applicherà a far data dal 1° giugno 2022, con effetto sostitutivo dalla medesima data, il CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico del 9 ottobre 2019 e s.m.i.

2. Classificazione del personale

- 2.1.** Le parti stabiliscono che, all'atto della successione contrattuale, i lavoratori verranno inquadrati nelle categorie previste dal CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico del 9 ottobre 2019 e s.m.i.
- 2.2.** La conversione classificatoria di cui al precedente comma avverrà secondo un criterio di comparazione verificato sulla base delle declaratorie professionali, tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte, dell'esperienza professionale maturata, del grado di copertura del ruolo e della sua complessità tecnica, nonché in funzione della complessità impiantistica attuale. Pertanto, il personale in servizio alla data del 1° giugno 2022 verrà inquadrato nelle categorie di classificazione come definito nell'allegato I.

3. Trattamento economico

3.1. Le Parti hanno compiutamente ed esaustivamente valutato e confrontato gli elementi retributivi mensili della cd. "retribuzione fissa e continuativa" del personale interessato alla successione contrattuale, sia se derivati dall'applicazione dei CCNL di provenienza, sia se istituiti come elementi fissi e continuativi dalla contrattazione di livello aziendale, e, conseguentemente, hanno definito lo schema di comparazione, di cui alla tabella di seguito rappresentata.

FISE (colonna A)	CUSE (colonna B)
Minimo tabellare integrato	Minimo tabellare integrato
Scatti di anzianità	Scatti di anzianità
EDR '92	EDR '92
Indennità integrativa	
Trattamenti ad personam	

3.2. Qualora dall'esame comparativo secondo i criteri sopra declinati si determini un differenziale in pejus tra la retribuzione individuale di provenienza e quella da attribuirsi a valle dell'applicazione del Contratto Unico di Settore Elettrico, lo stesso darà luogo all'attribuzione di un "elemento ex successione contrattuale", da ripartirsi nelle seguenti sub voci:

- a) "Ad personam integrativo", di importo pari alla differenza tra il minimo tabellare integrato di provenienza e quello di destinazione, da erogarsi, su base mensile, per 14 mensilità, non assorbibile, avente incidenza sugli istituti contrattuali e legali e utile ai fini del calcolo della base di computo del TFR. L' "ad personam" integrativo ingloberà anche l'indennità integrativa del CCNL FISE, riparametrata per 14 mensilità.
- b) "Elemento distinto della retribuzione", (EDR) da corrispondere per 13 mensilità utile come base di computo per la determinazione del TFR.
- c) Saranno mantenuti eventuali "Trattamenti ad personam" fissi e continuativi già percepiti all'atto del passaggio, con le caratteristiche di assorbibilità previste.

3.3. Qualora dalla comparazione di cui al precedente punto 3.2 non scaturisse alcun differenziale, verrà attribuito al lavoratore il trattamento economico derivante dall'applicazione del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico del 9 ottobre 2019 riferito alla categoria di inquadramento di ciascun dipendente.

3.4. Gli aumenti periodici di anzianità previsti dal CCNL FISE già percepiti dal personale verranno mantenuti ai singoli lavoratori transitati nel loro valore economico, con attribuzione del numero corrispondente di scatti previsti dal CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, per la categoria di inquadramento e con continuità di maturazione fino ad un massimo di 5 aumenti biennali di anzianità, se non già maturati, con inizio della decorrenza stabilito convenzionalmente con la data di sottoscrizione del presente accordo.

Resta ferma la possibilità di optare per le misure periodiche a sostegno al sistema di previdenza complementare (ex art. 39 e 46 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico del 9 ottobre 2019) nei termini e nelle modalità previste dalla specifica regolamentazione contrattuale in materia.

4. Successione istituti contrattuali

4.1. In coerenza col principio della inscindibilità contrattuale e della non cumulabilità degli istituti aventi lo stesso o analogo titolo, dal 1° giugno 2022 al personale oggetto della presente intesa si applicherà integralmente il CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico del 9 ottobre 2019 e successive modifiche, ivi compresa la contrattazione collettiva aziendale tempo per tempo vigente, fatto salvo quanto pattuito al punto 5.

Tale applicazione configura, sia economicamente che normativamente, un trattamento di miglior favore rispetto a quello precedentemente in atto.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da rinvenirsi esclusivamente all'interno del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, con le modalità e i criteri ivi declinati, le discipline relative a:

- ✓ orario di lavoro;
- ✓ giorni festivi e riposi - festività sopresse;
- ✓ ferie;
- ✓ preavviso;
- ✓ trattamento di fine rapporto;
- ✓ trattamento turnisti e semiturnisti (rinvio alle specifiche normative del CCNL Federelettrica 9 luglio 1996 - art. 23);
- ✓ reperibilità;
- ✓ lavoro straordinario - festivo – notturno.

4.2. Permessi a titolo di riduzione dell'orario di lavoro (ROL)

Tenuto conto delle previsioni in tema di orario di lavoro di cui al Contratto Unico di Settore Elettrico e dell'articolazione degli orari di lavoro, i permessi a titolo di riduzione orario relativi ai ratei maturati e non fruiti sino al 31 maggio 2022, ove attribuiti al personale in virtù della contrattazione collettiva nazionale o aziendale di provenienza, vengono conservati in capo ai singoli e dovranno essere fruiti entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Qualora il personale titolare di ROL in virtù della precedente contrattazione collettiva avesse fruito anticipatamente anche della spettanza imputabile come maturazione al periodo 1° giugno 2022 – 31 dicembre 2022, verranno effettuate le relative compensazioni utilizzando l'istituto delle "festività sopresse".

Per il personale che sarà addetto a turni continui avvicendati, i permessi retribuiti annui definiti dall'art 26 del Contratto Federelettrica 9 luglio 1996 e richiamati dall'art. 26 del C.U.S.E. 18 luglio 2006, rientrano a tutti gli effetti nell'ambito della pianificazione annua dell'orario di lavoro.

4.3. Previdenza Complementare

La Società attiverà tutte le procedure atte a consentire l'eventuale iscrizione dei lavoratori oggetto della presente intesa al Fondo di previdenza complementare "Pegaso" a far data dalla stipula del presente Accordo, fatti salvi i tempi tecnici strettamente necessari per il completamento degli adempimenti amministrativi connessi all'iscrizione.

La quota di contribuzione a carico della Società (pari al 1,21% della retribuzione utile al calcolo del TFR) sarà versata esclusivamente in caso di opzione individuale a favore del predetto Fondo.

5. Negoziato 2° livello

5.1. Le Parti convengono che gli istituti "Premio di Risultato" e "Ticket/servizio sostitutivo mensa", saranno disciplinati e progressivamente armonizzati con successiva e separata intesa da stipularsi entro il 30 novembre 2022.

6. Istituti complementari

6.1. Copertura Assicurativa Premorienza

Le Parti convengono che al personale oggetto della presente intesa si applicherà la Polizza vigente presso l'Azienda per la copertura per il caso di morte del dipendente durante la vigenza del rapporto di lavoro, ad esclusione delle cause già coperte da assicurazione, ai sensi delle previsioni del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, dalla data di sottoscrizione del presente accordo e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi necessari all'attivazione della nuova copertura.

6.2. Assistenza Sanitaria Integrativa

Le Parti convengono che ai lavoratori oggetto della presente Intesa sarà applicata la copertura sanitaria integrativa prevista per dipendenti della Società, ai sensi dell'Accordo del 4.2.2022, a decorrere dal 1° giugno 2022 e comunque secondo tempistiche compatibili con gli adempimenti amministrativi necessari all'attivazione della nuova copertura.

6.3 Attività Ricreative, culturali e sportive

Il personale oggetto della presente Intesa sarà associato al Circolo Ricreativo Aziendale ACEA a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e comunque secondo tempistiche compatibili con gli adempimenti amministrativi necessari.

7. Deleghe sindacali

Sarà cura delle OOSS firmatarie del presente accordo fornire i dati di riferimento per gli adempimenti conseguenti alla prosecuzione delle deleghe sindacali in essere al momento della variazione contrattuale, vista la modifica delle federazioni sindacali di riferimento.

8. Disposizioni finali

Eventuali emolumenti correlati al CCNL di provenienza, fermi i principi richiamati nell'ultimo capoverso delle premesse (inscindibilità, non cumulabilità e non duplicazione dei trattamenti collettivi e degli istituti disciplinati) verranno corrisposti, previa verifica dei presupposti di applicazione, con le prime retribuzioni tecnicamente utili.

Il presente verbale di accordo sindacale ha validità ed efficacia tra le Parti dal momento della sua sottoscrizione e trova applicazione a far data dal 1 giugno 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente Accordo è stato condiviso e stipulato on line, con scambio della sottoscrizione in via telematica.

Tabella I

FISE	CUSE
Livello	Livello
7A	A1S
6A	A1
4A	B2S
3A	B2
3B	